

PRESENTAZIONE

“Rapporto SVIMEZ su relazioni banca-impresa e ruolo dei Confidi nel Mezzogiorno.
Mercato, regole e prospettive di sviluppo”

**I Confidi e lo sviluppo dell’economia:
ruolo, problemi e prospettive**

Intervento di Carmelo Barbagallo
Direttore Centrale per la Vigilanza Bancaria e Finanziaria
Banca d’Italia

Roma, 8 luglio 2013

Camera dei Deputati - Palazzo Marini

Indice

- 1. Struttura del mercato**
- 2. Rischiosità e situazione economico-patrimoniale del comparto**
- 3. Azione di vigilanza**
- 4. Ruolo del sostegno pubblico e Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese**
- 5. Prospettive della riforma normativa del Titolo V del Testo unico bancario**

Conclusioni

1. Struttura del mercato

I confidi in Italia sono numerosi e presentano volumi di attività nel complesso non elevati; la loro operatività è concentrata in capo agli intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord.

Nel nostro Paese operano circa 650 Confidi. Come è noto, quelli di maggiore dimensione (ad oggi 62, con attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro) sono vigilati dalla Banca d'Italia¹.

Oltre l'80% dei confidi vigilati è espresso dai settori artigiano e industriale (Fedart e Federconfidi). Gli altri provengono dal comparto del commercio (Confeserfidi e Federasconfidi)².

Più della metà dei confidi maggiori sono insediati nel settentrione: Lombardia e Veneto sono le regioni più rappresentate. Se guardiamo all'operatività, la concentrazione al nord è anche maggiore: il 63% delle garanzie rilasciate è concentrato in tale parte d'Italia³. Solo il 15% dei confidi vigilati è presente nel mezzogiorno, essenzialmente in Sicilia.

Per i confidi minori⁴, non sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale è differente: il 52% opera nelle regioni meridionali e nelle isole⁵.

¹ Al 31 dicembre 2012 risultavano iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB 58 confidi; nel primo semestre 2013 sono stati iscritti ulteriori 5 confidi e ne è stato per la prima volta cancellato uno a seguito di fusione per incorporazione.

² Nel 2012 sono stati iscritti per la prima volta un confido di emanazione della Lega delle cooperative (Legacoop) e un confido dell'agricoltura (CreditAgri).


³ I confidi rilasciano mediamente l'86% delle garanzie a imprese della regione di insediamento; più radicati nel proprio territorio sono i confidi della Val d'Aosta, Marche e Sicilia con oltre il 98% dell'operatività nella regione di insediamento.

⁴ Al 31.12.2012, i confidi "minori" iscritti nella sezione dell'elenco generale di cui all'art. 155, comma 4 del TUB erano 584 (51 in meno rispetto alla fine del 2010).

⁵ Le aggregazioni sono state più numerose al nord che al centro-sud, riducendo gli intermediari operanti nelle due aree rispettivamente del 15% e del 5% nell'ultimo biennio.

Al 31 dicembre 2012 i confidi vigilati rilasciavano garanzie per circa 16 miliardi di euro⁶, pari al 73% del complesso delle garanzie offerte dal comparto⁷. Tale dato corrisponde a meno dell'1% dei prestiti erogati dal sistema bancario italiano.

Netto lo stacco dimensionale tra i confidi vigilati e quelli minori: i primi rilasciano in media garanzie a 3.811 imprese, i secondi a 366⁸. Stando ai soli confidi vigilati, forte è il divario tra centro e sud d'Italia: nel primo caso la clientela è pari in media a 5.178 unità, nel secondo a 1.800.



Il mercato dei confidi vigilati è concentrato: ai due maggiori, che presentano volumi superiori al miliardo di euro, è riconducibile il 34% delle

⁶ Fonte: segnalazioni statistiche di vigilanza.

⁷ Fonte: Centrale dei rischi. Nell'elaborazione di tali dati è stato utilizzato l'importo delle garanzie ricevute dagli enti segnalanti (voce: importo garantito) ed è stata considerata la ripartizione territoriale dei censiti collegati.

⁸ Non distante, viceversa, il taglio medio delle garanzie dei confidi vigilati rispetto a quelli minori: 61 contro 41 mila euro.

garanzie rilasciate; ai 23 soggetti di più grandi dimensioni (con volumi superiori ai 150 milioni di euro) fa capo il 78% del mercato.

2. Rischiosità e situazione economico-patrimoniale del comparto

Nel presente contesto congiunturale è per certi versi fisiologico che i "numeri" dei confidi non siano soddisfacenti. Tuttavia, come si vedrà, la crisi non spiega per intero i problemi del comparto, riassumibili in una rischiosità in forte crescita, una redditività debole e alcune critiche situazioni patrimoniali.

Quanto alla rischiosità, dal confronto temporale a campione costante⁹ emerge al 31 dicembre 2012 un marcato incremento (+64% delle garanzie verso esposizioni deteriorate rispetto al 31.12.2011). L'incidenza delle complessive garanzie deteriorate sul totale delle garanzie registra – sempre a campione costante – un incremento di 8 punti percentuali (al 31.12.2012 era pari al 19,1% a fronte dell'11,1% dell'anno precedente)¹⁰.

La classificazione delle esposizioni deteriorate è apparsa, fin dalle prime segnalazioni statistiche, non adeguatamente rappresentativa dell'effettiva rischiosità aziendale a motivo sia di lacune nel monitoraggio delle esposizioni sia di difficoltà oggettive a reperire informazioni dalle banche. Su entrambi questi profili la Banca d'Italia ha assunto le iniziative più avanti descritte.

Debole la redditività. Al 31 dicembre 2012, il risultato netto complessivo è negativo: 32 confidi su 57 chiudono il bilancio con una perdita complessiva

⁹ È stato utilizzato un campione di 49 confidi che segnalavano alle date contabili di riferimento.

¹⁰ L'incremento delle esposizioni deteriorate appare ascrivibile, oltre che alle oggettive difficoltà dei soggetti garantiti, alla presumibile maggiore attenzione da parte degli operatori nella classificazione e valutazione delle partite anomale, a seguito di interventi "a distanza" e ispettivi della Banca d'Italia. Il marcato aumento dell'incidenza delle garanzie deteriorate sul totale delle garanzie risente altresì della contrazione dei volumi di erogato.

pari €74,6 mln; i restanti operatori realizzano un utile complessivo pari a €17,7 mln¹¹.

Gli insoddisfacenti risultati economici, certamente influenzati dalla crisi, dipendono da diversi fattori: elevata rischiosità, politiche di prezzo non sempre correlate ai rischi, costi operativi alti, produttività insufficiente.

I costi operativi assorbono circa l'80% del margine di intermediazione, in larga parte costituito dal flusso delle commissioni nette.

La produttività, espressa in termini di garanzie rilasciate per dipendente (in media € 8,3 mln), è inferiore a quella delle altre finanziarie iscritte nell'elenco speciale che svolgono attività di leasing, credito al consumo e altri finanziamenti (in media €21 mln).

Il livello patrimoniale, in media adeguato a fronteggiare i rischi assunti (*solvency* e *total capital ratio* rispettivamente del 14,5% e del 13,6% a dicembre 2012), presenta sintomi di tensione presso alcuni operatori, specie quelli che dipendono in misura rilevante dai contributi pubblici.

L'analisi dei dati evidenzia criticità variamente distribuite nel territorio che riflettono le difformi politiche di sostegno perseguite dalle singole Regioni e il diverso grado di copertura del rischio offerto al sistema bancario.

Rileva, sotto tale ultimo profilo, l'operatività in fondi monetari. Tale modalità si sostanzia nell'accantonare in un deposito vincolato fondi a copertura delle perdite sulle garanzie rilasciate; l'ammontare complessivo di garanzie che il confidi può erogare è stabilito dalla convenzione con la banca, applicando un moltiplicatore all'importo del fondo monetario. Tale strumento consente di delimitare il rischio assunto dal confidi a fronte di un portafoglio di garanzie rispetto a quanto avverrebbe operando a valere su tutto il proprio patrimonio. Laddove la convenzione stabilisca in modo incontrovertibile che il confidi è

¹¹ Al 31 dicembre 2011 avevano chiuso l'esercizio in perdita n. 29 intermediari su 49 confidi segnalanti.

tenuto a rispondere delle perdite nei limiti del fondo monetario, il requisito patrimoniale prescritto dalle vigenti disposizioni di vigilanza è pari all'ammontare del fondo monetario stesso.

Dal dicembre 2010 7 società (3 delle quali in Lombardia) hanno presentato situazioni di deficienza patrimoniale.

3. Azione di vigilanza

I controlli di vigilanza, "a distanza" e ispettivi, hanno posto in luce aree di inefficienza, professionalità da migliorare, rischi strategici.

Incidono su questi ultimi la ridotta dimensione media, la difficoltà dell'azionariato tipico dei confidi di sostenerne la patrimonializzazione, i limiti nella *governance*, influenzata dalle associazioni imprenditoriali di riferimento, la presenza di una pressione competitiva non sempre fondata su un *level playing field*: si riscontrano infatti modalità e approcci diversi nel sostegno pubblico erogato dalle Regioni.

Dal 2011 sono state effettuate 8 ispezioni sui confidi e una su un intermediario "107" che opera come un confidi: sette su nove si sono concluse con giudizi collocati nell'area sfavorevole.

Sono state riscontrate carenze negli assetti di *governance*, organizzativi e nei controlli interni - accentuate dalla crisi economica - che andrebbero rimosse affinché i confidi possano fronteggiare con maggiore consapevolezza la crescente rischiosità creditizia e le difficoltà incontrate nello sviluppo commerciale.

Condizionano il conseguimento dell'efficienza allocativa l'insufficiente sfruttamento degli strumenti disponibili di selezione e monitoraggio della

clientela e la tendenza a sostenere l'accesso al credito delle imprese socie anche in presenza di significative difficoltà delle stesse.

Gli *scoring* utilizzati - quasi interamente tarati sui dati andamentali - richiedono di essere integrati con dati qualitativi. Andrebbe superata l'estesa dipendenza dei confidi rispetto alle banche convenzionate in ordine alla valutazione del merito creditizio delle imprese garantite. Occorrerebbe valorizzare meglio la c.d. *soft information* derivante dalla prossimità alle PMI, potenziale punto di forza del modello di business del settore.

Talvolta, pur in presenza di una corretta valutazione della rischiosità dell'impresa in fase istruttoria, l'effettiva erogazione del credito di firma prescinde dal merito di credito del richiedente¹².

Nei casi più gravi, le carenze nel processo creditizio e l'adozione di criteri di accantonamento inadeguati hanno determinato l'appostazione di rilevanti rettifiche di valore in sede ispettiva. In quattro casi le rettifiche ispettive hanno determinato una riduzione del total capital ratio superiore al 20%; in due il patrimonio regolamentare è risultato totalmente eroso.

Segnali di fragilità riguardano anche il profilo della liquidità, a motivo dei crescenti impegni finanziari connessi con la progressiva crescita delle richieste di escussione cui i confidi devono fare fronte.

Rileva, in tale ambito, lo sviluppo dell'operatività verso le garanzie "a prima richiesta", il cui appeal per le banche è legato soprattutto all'eleggibilità delle stesse a fini di mitigazione del rischio di credito. Rispetto a quelle "sussidiarie", le garanzie "a prima richiesta", infatti, anticipano sensibilmente il momento in cui le banche possono chiedere pagamenti, cui il confidi deve fare fronte con risorse proprie. L'esposizione al rischio di liquidità risulta accentuata laddove il confidi debba anticipare il pagamento rispetto

¹² Presso alcuni operatori oltre il 60% del campione di garanzie esaminato è risultato classificato con rating negativo.

all'attivazione della controgaranzia eventualmente ottenuta dal Fondo Centrale di Garanzia o da altri soggetti.

Le situazioni di instabilità dei confidi sono state finora fronteggiate grazie ai contributi finanziari di natura pubblica, specie fondi regionali, e all'utilizzo della controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia. Benefici sono derivati anche dal ricorso agli schemi operativi della "riassicurazione" presso confidi di II grado ovvero dei c.d. "fondi monetari".

Tuttavia, sussistono situazioni prossime all'esaurimento di tali leve gestionali: un maggiore aggravamento della rischiosità del portafoglio garantito rispetto a quanto stipulato può portare al progressivo esaurimento dei fondi monetari, privando il portafoglio residuo del suo supporto di credito; inoltre, le banche potrebbero ridurre l'operatività con i confidi o recedere dalle relative convenzioni. Pur di mantenere le relazioni con le banche convenzionate, taluni confidi hanno onorato le garanzie con risorse a valere sul proprio patrimonio.

In un contesto connotato dal prolungarsi della sfavorevole congiuntura e considerati anche i vincoli al reperimento di risorse patrimoniali da parte dei soci o di enti pubblici, i confidi connotati da maggiore criticità mostrano difficoltà a risolvere in via autonoma le problematiche aziendali. Ciò ha indotto alcuni di essi a intraprendere azioni straordinarie, realizzando progetti di fusione, soprattutto a livello regionale.

A fronte delle problematiche riscontrate, la Banca d'Italia ha assunto alcune iniziative specifiche nonché altre di carattere generale.

In caso di esito ispettivo particolarmente negativo, sono stati adottati provvedimenti quali la richiesta di ricambio degli organi aziendali o il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'art. 107, comma 4-*bis* del TUB.

Più in generale, l'azione di vigilanza ha perseguito l'obiettivo di migliorare la disponibilità per i confidi di adeguate informazioni per monitorare

le esposizioni, l'attendibilità delle segnalazioni di vigilanza nonché la qualità dell'informativa richiesta; in particolare, la Banca d'Italia:

- ha interessato ABI e Assoconfidi affinché vengano promosse soluzioni che consentano ai soggetti vigilati di disporre, con tempestività e affidabilità, delle informazioni necessarie a monitorare nel tempo l'andamento delle posizioni in essere.

Assoconfidi e ABI sarebbero pervenute alla messa a punto di soluzioni idonee a risolvere il problema mediante il ricorso a una piattaforma informatica standardizzata;

- ha inviato, come accennato, una comunicazione contenente indicazioni puntuali sulle modalità di classificazione e segnalazione delle esposizioni deteriorate, tenendo conto delle peculiarità dei crediti di firma;
- ha richiesto di fornire dettagli circa l'ammontare dei fondi monetari accesi con le banche e le relative modalità di alimentazione e movimentazione contabile e perdite attese.

4. Ruolo del sostegno pubblico e Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese

Il tema del rafforzamento patrimoniale dei confidi è strettamente correlato al ruolo del sostegno pubblico (Regioni, Camere di commercio, Fondo centrale di garanzia per le PMI). L'esercizio di tale ruolo è reso complesso dalla carenza di risorse disponibili e dalla difficoltà di conciliare l'esigenza di “controllo” sui contributi pubblici da parte dell'ente erogatore con le regole di computo del patrimonio di vigilanza.

Nella sua originaria formulazione, la legge sui confidi del 2003 stabiliva che a tali organismi possono partecipare esclusivamente piccole e medie imprese - come definite dalla disciplina comunitaria - e liberi professionisti¹³.

Il c.d. Decreto “Salva Italia”¹⁴ ha introdotto una deroga, consentendo l’ingresso nel capitale anche alle imprese non finanziarie di maggiori dimensioni e agli enti pubblici e privati; peraltro tale modifica – che indica una buona strada per rafforzare il patrimonio – non risulta avere ancora prodotto effetti di rilievo sull’assetto proprietario dei confidi.

Ad esempio, le Camere di commercio – che sono state tra i primi sostenitori dei confidi e che spesso sono rappresentate nel consiglio di amministrazione da un consigliere di minoranza – potrebbero assumere un ruolo maggiormente qualificante, di partnership, nei confronti dei confidi presenti nel territorio, avendo maggiore possibilità di controllo sull’utilizzo delle somme investite¹⁵.

La problematica del “controllo” sull’utilizzo da parte dei confidi dei contributi pubblici presenta due ordini di criticità:

- da un lato, gli enti pubblici hanno necessità di condizionare l’erogazione di risorse finanziarie al perseguimento da parte dei confidi di determinati obiettivi di politica economica territoriale¹⁶, prescindendo dalla compatibilità di tali obiettivi con i vincoli di bilancio di tali intermediari; ciò va conciliato con la regola di vigilanza secondo la quale, per essere computate nel patrimonio regolamentare e contribuire allo sviluppo dell’operatività degli

¹³ Diversamente da altri soggetti vigilati, al rafforzamento patrimoniale dei confidi potevano sopperire soltanto i soci-clienti, con apporti inevitabilmente limitati. La natura mutualistica dei confidi riviene, infatti, dalla coincidenza tra associati ai confidi e destinatari della garanzia collettiva fidi.

¹⁴ Art. 39, comma 7 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

¹⁵ Va peraltro considerato che gli obiettivi allocativi di organismi a base tipicamente provinciale, quali le Camere di commercio, non sempre coincidono con quelli di confidi a operatività regionale o pluriregionale.

¹⁶ Ad esempio, il sostegno delle imprese operanti esclusivamente in un dato ambito territoriale, il conseguimento di un determinato volume di garanzie, ecc.

stessi, le risorse attribuite ai confidi non possono essere sottoposte a vincoli e condizioni che ne circoscrivano le caratteristiche di stabilità e di capacità di assorbire le perdite¹⁷;

- dall’altro, per i confidi poter contare su un sostegno pubblico “automatico”, indipendentemente da una valutazione della qualità della loro gestione, può accentuare la tendenza a trascurare il perseguimento dell’efficienza tecnico-allocativa.

Frequente è il caso di confidi che hanno assunto acriticamente il rischio trasferitogli dalle banche mettendo, talvolta, a repentaglio la stessa continuità aziendale.

Pur tenuto conto dei limiti descritti, è comunque auspicabile che i contributi pubblici continuino a essere erogati ai confidi, specie a quelli sottoposti a controlli di vigilanza prudenziale¹⁸.

Tale orientamento, ormai pressoché generalizzato tra le Regioni, ha di recente innescato ricorsi amministrativi da parte dei confidi minori per presunta disparità di trattamento delle imprese associate ai medesimi.

* * *

La qualificazione dei confidi come intermediari vigilati – in uno con il rispetto dei requisiti specifici previsti per il riconoscimento a fini prudenziali degli effetti di attenuazione del rischio di credito delle garanzie personali –

¹⁷ Al riguardo, il recente decreto legge n. 179/2012 (c.d. “Decreto sviluppo – bis”) ha riproposto una disposizione – nella sostanza analoga a disposizioni adottate in passato (cfr. legge finanziaria 2008) – al fine di ripatrimonializzare i Confidi vigilati. Tale norma attribuisce ai Confidi la facoltà di imputare a capitale fondi già concessi da enti pubblici (quali le Regioni e le CCIAA), attualmente non computabili poiché vincolati a specifici rischi e/o destinazioni.

¹⁸ Ciò tra l’altro bilancerebbe il venir meno dell’incentivo a essere vigilati a seguito dell’annullamento del beneficio connesso al riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie mutualistiche.

comporta la possibilità di applicare il fattore di ponderazione previsto dalla normativa per le “esposizioni verso intermediari vigilati”¹⁹.

Come noto, tale fattore è strettamente legato alla valutazione di merito creditizio attribuita al debito sovrano dello Stato in cui l’intermediario ha sede: il coefficiente di ponderazione corrisponde al fattore applicato alla classe di merito di credito nella quale sono classificate le esposizioni verso l’amministrazione centrale dello Stato, peggiorato di un notch.

L’attuale valutazione di merito di credito attribuito dalle agenzie di rating all’Italia fa sì che alle esposizioni verso intermediari vigilati debba applicarsi un fattore di ponderazione oggi pari al 100%. Ciò, di conseguenza, annulla il beneficio connesso con il riconoscimento a fini prudenziali delle garanzie dei confidi.

In tale quadro assume particolare rilievo il ruolo del “Fondo Centrale di Garanzia per le PMI”²⁰: introdotta quale misura straordinaria nel contesto della crisi finanziaria²¹, la garanzia del Fondo centrale e la connessa controgaranzia di ultima istanza dello Stato, sono divenute elemento fondamentale del quadro delle misure di sostegno del credito, soprattutto a seguito dei ripetuti *downgrades* del debito sovrano della Repubblica.

In base alla normativa prudenziale, essendo la garanzia di ultima istanza rilasciata da un fornitore di protezione “ammesso” (nella specie, lo Stato italiano), tale protezione del credito è riconosciuta quale strumento di attenuazione del rischio creditizio (CRM, cd. Credit Risk Mitigation) anche se assiste una contro-garanzia prestata da un fornitore non rientrante

¹⁹ Si fa riferimento al c.d. metodo standardizzato per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

²⁰ Il Fondo di garanzia per le PMI – istituito, in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, dal Ministero delle Attività Produttive, alimentato con risorse pubbliche e gestito da Medio Credito Centrale Spa – garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in garanzie dirette a fronte di esposizioni di banche e di intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB e in contro-garanzie a fronte delle garanzie rilasciate da Confidi.

²¹ Art. 11 del d.l. n. 185/2008.

nel novero dei garanti ammessi (nella specie, il Fondo di garanzia). La Banca d'Italia ha inoltre riconosciuto il pieno rispetto, da parte delle “controgaranzie a prima richiesta” rilasciate dal Fondo ai confidi e assistite dallo Stato, dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa in materia di CRM²².

Alle esposizioni assistite dal Fondo nella forma della “controgaranzia a prima richiesta” è dunque possibile applicare il fattore di ponderazione associato alle esposizioni verso lo Stato italiano in base alla “clausola di salvaguardia” – ossia zero per cento²³ – per l'importo che il Fondo è tenuto a versare in caso di inadempimento.

L'utilizzo del Fondo richiede una specifica competenza e attenzione che risulta appannaggio di pochi soggetti: un unico confidi assorbe da solo circa il 40% dell'operatività in controgaranzia del Fondo centrale²⁴.

Il Fondo è stato interessato da alcune recenti modifiche; in particolare il decreto congiunto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero delle Economie e delle Finanze del 24 aprile scorso ha attribuito al Fondo la possibilità di concedere garanzie a favore di banche o Confidi vigilati su portafogli di finanziamenti, cd. operazioni *tranchèd cover* erogate a PMI, anziché su singole operazioni.

Si definisce tranchèd cover un'operazione nella quale è possibile isolare nell'ambito di un portafoglio composto da una o più attività, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le “prime perdite” del portafoglio stesso. Il Fondo opera tipicamente con una logica di “moltiplicatore”, rilasciando garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili, nei limiti imposti, peraltro, dall'osservanza di un “coefficiente di rischio”.

²² Cfr. Comunicazione Banca d'Italia del 3 agosto 2009.

²³ La Circ. 263, Titolo II, Capitolo 1, Parte prima, Sezione III, par. 1, prevede l'applicazione della ponderazione 0% alle esposizioni verso le amministrazioni centrali di Stati membri dell'UE denominate e finanziate nella valuta dello Stato membro debitore.

²⁴ Per questo squilibrio che si traduce in una eccessiva concentrazione dell'operatività del Fondo verso un unico soggetto, il Comitato di gestione del Fondo ha avviato di recente un approfondimento.

Da ultimo, il recentissimo “Decreto del fare”²⁵ ha abrogato la norma che prevedeva l’obbligo di riserva del 30% delle risorse pubbliche destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi di contro-garanzia di quest’ultimo a favore dei confidi.

5. Prospettive della riforma normativa del Titolo V del Testo unico bancario

Nel corso del 2013 dovrebbe essere completata l’attuazione della riforma del Titolo V del Testo unico bancario con l’istituzione dell’albo unico per gli intermediari finanziari e dell’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi minori.

Tale riforma – introdotta dal D. Lgs. del 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni – persegue l’obiettivo di superare le criticità esistenti nel comparto dell’intermediazione finanziaria, semplificando l’assetto regolamentare e dei controlli di vigilanza e istituendo l’albo unico degli intermediari finanziari.

Tra gli aspetti di maggiore impatto per i confidi rileva il limite per la soglia di ingresso nell’albo degli intermediari finanziari che sarà determinato con regolamento del MEF confermando o rivedendo l’attuale.

Il disegno del legislatore del 2010 – pur prevedendo un generale innalzamento dei livelli di controllo – ha mantenuto il regime del doppio elenco, distinguendo tra confidi minori, assoggettati al controllo dell’Organismo di prossima istituzione, e maggiori, sottoposti a supervisione prudenziale.

L’assoggettamento a vigilanza prudenziale implica una sorta di *upgrade* aziendale in quanto ai soggetti vigilati sono richiesti qualificati standard organizzativi e patrimoniali che consentono maggiori capacità di governo del *business*. D’altro canto, l’acquisizione di tali maggiori capacità di governo

²⁵ D.L. n. 69 del 21 giugno 2013.

comporta investimenti non irrilevanti, impropriamente qualificati dall'industria "costo della vigilanza".

Tali investimenti sono essenziali ai confidi per rendere conto con trasparenza e organicità da un lato, dell'utilizzo delle risorse ricevute, dall'altro, della propria solvibilità. Ne beneficiano sia i soci e gli altri enti sostenitori sia le banche destinatarie delle garanzie. In definitiva, il mercato. Si tratta dunque del costo non della vigilanza ma dell'*accountability*, che dovrebbe essere richiesta a tutti i confidi²⁶.

Conclusioni

In sintesi, il comparto dei confidi manifesta difficoltà, aggravate dalla crisi, che richiederebbero una riflessione più ampia, estesa anche alla funzionalità del complessivo assetto del mercato della garanzia (la c.d. filiera della garanzia) alle piccole e medie imprese.

Non sono mancate iniziative finalizzate a sostenere le PMI, quali il potenziamento del Fondo centrale di garanzia a livello statale e il sostegno da parte delle Regioni e delle Camere di commercio dell'attività dei confidi. Stenta, tuttavia, ad affermarsi una visione d'insieme in grado di armonizzare competenze e attori coinvolti.

L'assetto dei confidi, così come si è venuto nel tempo a sedimentare, richiede una configurazione diversa da quella attuale, più snella, maggiormente

²⁶ La supervisione prudenziale e i connessi adempimenti, ad esempio l'attribuzione del controllo legale dei conti a una società di revisione, hanno determinato l'acclaramento delle effettive caratteristiche dei portafogli di garanzie rilasciate dai confidi, mettendone in luce sovente la ridotta qualità con le inevitabili refluenze sulla rappresentazione economico-patrimoniale.

efficiente nell'utilizzo delle risorse pubbliche, meglio strutturata, adeguatamente patrimonializzata.

Il raggiungimento dell'equilibrio economico passa in primo luogo attraverso il corretto bilanciamento tra riduzione dei costi operativi e incremento della produttività aziendale: l'efficientamento delle strutture e lo sviluppo dell'operatività, anche mediante la ricerca di sinergie a livello locale o di federazione, non vanno disgiunti dal mantenimento di una attenta selezione e monitoraggio del credito. Vanno, in particolare, migliorati gli strumenti di *scoring* e valorizzato il patrimonio di conoscenze connesso con la prossimità al territorio.

Rilevano altresì la ricerca di nuove fonti di redditività in attività connesse e strumentali coerenti con il *business* svolto e lo sviluppo di tecniche di *pricing* in grado di adeguare la commissione di garanzia al rischio assunto.

Il complesso di tali iniziative postula una adeguata *governance* aziendale, scevra da ridondanze e orientata al perseguimento dell'efficienza del *business* pur nel necessario mantenimento della natura mutualistica dell'impresa.

Il settore dei confidi minori è, in ogni caso, destinato a elevare la qualità dei propri standard organizzativi, in relazione al futuro ruolo di vaglio all'ingresso e di controllo che il nascente Organismo è chiamato a svolgere.

Le iniziative assunte in alcune regioni di modalità aggregative alternative (confidi baricentro, confidi-rete, ecc.) si muovono nella direzione di salvaguardia dell'indispensabile aggancio con i territori e tutela del patrimonio informativo e di relazioni con il mondo delle PMI.

Lo sviluppo del mercato della garanzia costituisce una delle possibili iniziative in grado di mitigare il deterioramento del rischio di credito delle piccole e medie imprese; i confidi, in tale ambito, rappresentano una risorsa

importante, anche, direi soprattutto, per il mezzogiorno. Ampi sono peraltro i margini di razionalizzazione normativa e operativa del comparto.